

Assicurativo.it

Come sta cambiando il codice della strada

di Spataro

Il decreto sicurezza e la sicurezza sulle strade: due provvedimenti che cambiano ancora.

del 2009-08-04 su Assicurativo.it, oggi e' il 20.05.2024

Un autore ... lo disse: inutile cambiare continuamente un codice, si otterra' il risultato di applicare sempre la legge precedente.

Salvo importanti innovazioni come la multa di chi va in bicicletta senza documenti.

La legge n. [94/09](#) del 15 luglio 2009, GU n. 170 del 24 luglio 2009 (suppl. ord.) ha cambiato alcune norme, ma le piu' corpose sono ferme al Senato nel [S.1720](#) Disposizioni in materia di sicurezza stradale .

Nella legge 94 del 2009 si e' provveduto in:

- CIRCOLAZIONE STRADALE (Art.3 comma 47)
- DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (Artt.3 comma 14,47-55)
- EDUCAZIONE STRADALE (Artt.3 comma 54,55)
- POLIZIA STRADALE (Artt.3 comma 54,55)

14. Nel titolo II, capo I, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: *«decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»*, dopo l'articolo 34 *»* inserito il seguente:

*«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). - 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta *»* punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000*»*.*

...

47. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, *»* aggiunto il seguente:

*«4-bis. Salvo che debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, *»* sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo *»* sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice*»*.*

48. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 219 *»* inserito il seguente:
«Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente

codice, Ã" disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende Ã" commessa da un conducente munito di certificato di idoneitÃ" alla guida di cui all'articolo 116, commi 1-*bis* e 1-*ter*, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneitÃ" alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresÃ", le disposizioni dell'articolo 126-*bis*.

2. Se il conducente Ã" persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non Ã" richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresÃ", le disposizioni dell'articolo 126-*bis*.
3. Quando il conducente Ã" minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-*ter* e 2Ã"».

49. All'articolo 116, comma 1-*quater*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: Ã"«Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)Ã" sono sostituite dalle seguenti: Ã"«Fino alla data del 30 settembre 2009Ã"».

50. All'articolo 75, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alea, dopo le parole: Ã"«non superiore a un anno,Ã" sono inserite le seguenti: Ã"«salvo quanto previsto dalla lettera a) ,Ã"»;

b) la lettera a) Ã" sostituita dalla seguente:

Ã"«a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneitÃ" alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anniÃ"».

51. All'articolo 75-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alea, le parole: Ã"« , per la durata massima di due anni,Ã" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 Ã" inserito il seguente:

Ã"«1-*bis*. La durata massima delle misure di cui al comma 1 Ã" fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e

52. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 120 Ã" sostituito dal seguente:

Ã"«Art. 120. - (*Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116*). - 1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneitÃ" alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchÃ" i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneitÃ" alla guida di ciclomotori. La revoca non puÃ" essere disposta se sono trascorsi piÃ" di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non puÃ" conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 Ã" ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalitÃ" necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli

abilitativi di cui all'articolo 116 *Ã* punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000*Ã*»;

b) al comma 2-*bis* dell'articolo 117, *Ã* aggiunto il seguente periodo: *Ã*«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida*Ã*».

53. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente articolo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalit^Ã di interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

54. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 *Ã* abrogato;

b) il comma 3 *Ã* sostituito dal seguente:

Ã«3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attivit^Ã di contrasto dell'incidentalit^Ã notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-*bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti*Ã*»;

c) il comma 4 *Ã* abrogato.

55. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 186, dopo il comma 2-*quinq*ues sono inseriti i seguenti:

Ã«2-*sexies*. L'ammenda prevista dal comma 2 *Ã* aumentata da un terzo alla met^Ã quando il reato *Ã* commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-*septies*. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-*sexies* non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantit^Ã della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-*octies*. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-*sexies* *Ã* destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalit^Ã notturna di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni^Ã»;

b) all'articolo 187, dopo il comma 1-*ter* *Ã* inserito il seguente:

Ã«1-*quater*. L'ammenda prevista dal comma 1 *Ã* aumentata da un terzo alla met^Ã quando il reato *Ã* commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-*septies* e 2-*octies**Ã*»;

c) all'articolo 195, dopo il comma 2 *Ã* inserito il seguente:

Ã«2-*bis*. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione *Ã* commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione *Ã* accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, *Ã* destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni^Ã»;

d) all'articolo 208, dopo il comma 2 *Ã* inserito il seguente:

Ã«2-*bis*. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-*bis*, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalit^Ã notturna di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalit^Ã fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalit^Ã di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-*octies*, e 187, comma 1-*quater*, destinata al Fondo^Ã».

Hai letto: Come sta cambiando il codice della strada

Approfondimenti: [Circolazione stradale](#) > [Codice della strada](#) > [Auto](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)